

COMUNE DI BORGIO VELINO

Provincia di Rieti

**CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ CONNESSE E  
CORRELATE ALLA GESTIONE NEL COMUNE DI BORGIO VELINO**

REP. N. \_\_\_\_\_

Repubblica Italiana

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la Residenza Comunale e nell'Ufficio di segreteria;

Avanti a me Dott.ssa Rina Massenzi, Segretario Comunale Reggente, autorizzato ex legge a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. N. 267/00 in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Dlgs n. 163/2006 (così come modificato dall'art. 6 com. 3 legge 221/2012) e senza l'assistenza di testimoni, per avervi di comune accordo e con il mio consenso rinunciato sono personalmente presenti:

- l'Arch. Aldo Langone domiciliato per la qualifica nel Comune di Borgo Velino il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza dell'Ente (P.IVA 00109190579), che nel presente atto verrà di seguito denominato "Comune";

*nel prosieguo denominato anche comune o Amministrazione Comunale*

**E**

la S.A.PRO.DI.R Srl con sede in Rieti via Salaria n.3 02100 qui rappresentata a tutti gli effetti di legge dal Sig. Giordano De Luca nato il 21 Gennaio 1973 in Spoltore di Pescara e residente in \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale, in forza del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione come da verbale del 30.05.2017;

*nel prosieguo nominata anche Gestore o anche Concessionario.*

**Premesso e considerato che:**

- che con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione del

- servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;
- che questo Comune, insieme ad altri Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27/06/2011 ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica;
  - che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;
  - che con determinazione dirigenziale della Provincia di RIETI, quale Ente preposto, n. 500 del 24.11.2014 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente, costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA (mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc. Coop;
  - che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.L. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni;
  - che dunque la SA.PRO.DI.R. è effettivamente oggi conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto da questa Amministrazione comunale con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  - che il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. Srl per una quota di capitale pari allo 0,71% del capitale sociale pari ad un importo nominale di € 285,5;
  - che con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 05/10/2017 si è dato atto, anche mediante la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 179 della convenienza della soluzione organizzativa e della conformità della S.A.PRO.DI.R. Srl alle forme di gestione dei servizi pubblici previste dall'ordinamento;
- che l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle more dell'attivazione e

dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, le parti definiscono e stipulano quanto segue:

### **Titolo I - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio **anche se non materialmente allegati.**

#### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le quali sono al momento quelle di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

- a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **"rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **"autocompostaggio"**:compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **"produttore di rifiuti"**:il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- g) **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- j) **“intermediario”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- k) **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m) **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “ff”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

- s) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- v) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- w) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
  - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle

relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- x) **“combustibile solido secondario (CSS)”**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- y) **“rifiuto biostabilizzato”**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- z) **“compost di qualità”**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- aa) **“digestato di qualità”**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- bb) **“emissioni”**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;
- cc) **“scarichi idrici”**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;
- dd) **“inquinamento atmosferico”**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo 152/2006;
- ee) **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ff) **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- gg) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs.vo 152/2006;
- hh) **"spazzamento delle strade"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- ii) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- ll) **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006.
- mm) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

### **Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione**

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SA.PRO.DI.R. Srl

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento fissata in anni 20;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli

del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla realizzazione degli impianti;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 4 - Osservanza dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici**

Il *Gestore*, in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell'erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.

Esso deve pertanto provvedere all'adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie impiegate e dell'organizzazione aziendale per migliorare l'efficienza del servizio.

Il *Gestore* si impegna inoltre a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie;
- rispettare e salvaguardare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività. Si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell'aria, sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri da punto di vista ambientale;

- proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. Tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;
- favorire la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;
- stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali, ecc.);
- in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto previsto dall'art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all'utenza in genere, in applicazione delle normative al tempo vigenti durante l'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

L'attività del *Gestore* dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti specificatamente al settore .

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti, sarà cura del *Gestore* di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l'osservanza delle normative vigenti da parte del *Gestore* e la libertà di determinazione del Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al *Gestore* ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

### **Art. 6 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**

Salvo diversa disposizione di legge, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 31.

### **Art. 7 - Obblighi del Concessionario**

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il *Gestore* si impegna in ogni caso ad osservare e preservare sono: quelle stabilite in sede di gara dal disciplinare tecnico, la tutela dell'ambiente; la formazione del personale; le procedure di comunicazione e l'accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi:

- organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;
- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli obiettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;
- uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tutte le normative in materia pro tempore vigenti;
- non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;
- osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

- conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;
- non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli;
- fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;
- correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;
- non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.

## Titolo II Affidamento del servizio

### **Art. 8 - Oggetto dell'Affidamento**

Il Comune affida in concessione alla società S.A.PRO.D.I.R S.r.l., che accetta, l'esecuzione ed erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto legislativo n. 152/2006, da effettuarsi nell'ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente contratto di servizio, nel **Piano Programma Organizzativo allegato** quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi della raccolta differenziata con le modalità previste dal piano programma organizzativo allegato al presente contratto.

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti - i rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), compresi quelli utilizzati per attività produttive e commerciali, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi di legge;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi, di qualsiasi provenienza, ed in particolare quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel Piano Programma Organizzativo allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

#### **Art. 9 - Durata del contratto di servizio**

La durata del presente contratto di servizio è fissata in anni venti decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio previsto per il giorno ..... In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente affidamento, il concessionario dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all'epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino all'individuazione dell'eventuale nuovo gestore.

Alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del contratto, si procederà alla verifica del rispetto delle previsioni e condizioni del servizio e dei relativi costi.

Successivamente al primo anno si procederà con verifiche biennali.

E' facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto in qualsiasi altro periodo di validità dello stesso, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungimento delle finalità programmate al momento della stipula.

Tra le condizioni e le finalità rientrano gli obiettivi delle percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi circa i quantitativi dei rifiuti prodotti e la qualità del servizio svolto da parte del soggetto gestore tutti indicati nel documento denominato Piano Programma Organizzativo (PPO).

### **Art. 10 - Ambito territoriale di riferimento**

In relazione all'elenco delle attività oggetto di affidamento, l'ambito territoriale di svolgimento del servizio è definito dal territorio del Comune . All'interno di tale ambito sono definite le seguenti zone di intervento:

- Area vasta;
- Area Alta densità

Come meglio specificate nel Piano Programma Organizzativo allegato.

### **Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio**

Il Gestore, previo assenso espresso del comune di Borgo Velino , nella esecuzione dei servizi, può durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) previste nel Disciplinare Tecnico-Economico.

Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il *Gestore*, previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dello stesso.

Competerà al *Gestore*, previo assenso espresso dal Comune, ogni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento degli standard), di promuovere la procedura per la definizione negoziata di nuovi standard di servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze per l'utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini.

Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il previo assenso del Comune è da intendersi espressamente vincolante.

### **Art. 12 – Adeguamento, variazione e richiesta di nuovi servizi**

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'ente, i servizi previsti . In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio tecnico dell'ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall'offerta in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e rientranti nell'oggetto statutario del Gestore, devono essere compatibili con la normativa d'Ambito vigente al momento;
- il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art 163 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente contratto dovrà comunque avvenire nei limiti e nel rispetto della normativa specificamente applicabile.

### **Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e materiale di consumo**

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori, il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro bene strumentale necessario per il completo espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, ad eccezione di quelli forniti direttamente dal Comune, sono a totale carico del *Gestore*, il quale dovrà peraltro fornire ed installare, a suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultanti dal piano all'uopo predisposto.

Al termine dell'affidamento, qualora tale affidamento non venga rinnovato alla S.A.PRO.DI.R. Srl, quest'ultima potrà eventualmente manifestare l'assenso a cedere tutti i mezzi e le attrezzature destinati al servizio pubblico nel Comune di Borgo Velino in base al presente contratto e ai documenti in esso menzionati al nuovo gestore, qualora questo ne faccia richiesta, contro pagamento alla S.A.PRO.DI.R. di un prezzo pari al valore non ancora ammortizzato dei beni adibiti al servizio pubblico nel Comune, come risultante dal bilancio della società. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla periodica manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, secondo le regole della buona tecnica.

Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o derivanti da contributi di altri Enti per l'acquisto e la fornitura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo finalizzati al miglioramento ed efficientamento del servizio, nonché per l'ordinarie esigenze dei beni di consumo.

Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti del gestore.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente indicata nell'allegato Disciplinare Tecnico – Economico.

#### **Art. 14 - Il personale**

Il gestore dovrà obbligatoriamente assumere, in osservanza e nei limiti delle previsioni del CCNL applicabile, tutto il personale avente diritto ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE attualmente impiegato dalla società preposta alla gestione dei servizi per conto del Comune di Borgo Velino , alla quale SAPRODIR SRL subentra, secondo quanto previsto dal Piano Programma Organizzativo.

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del *Gestore*. Il *Gestore* si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale delle imprese private, al momento denominato "CCNL Fise Assoambiente".

Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche nell'interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del *Gestore* assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il *Gestore* dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quant'altro previsto dalla legge e dall'applicazione del CCNL sono a completo carico del *Gestore* il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell'utilizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indiretto, ecc.) della S.A.PRO.DI.R S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel Comune, è indicata nell'allegato Piano Programma Organizzativo.

Qualora il Comune richieda a S.A.PRO.DI.R S.r.l, per esigenze proprie o per servizi aggiuntivi, l'incremento di personale rispetto a quello previsto in avvio (art. 11 Piano Programma Organizzativo) i relativi costi saranno a totale carico del Comune.

#### **Art. 15 - Corrispettivo annuo**

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla *S.A.PRO.DI.R. S.r.l.* un canone annuo (dall' 1 gennaio al 31 dicembre ) pari a **98.089,76** oltre IVA per l'espletamento dei servizi elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo allegato il quale è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.

Il suddetto canone che avrà decorrenza a partire dal ..... comprende oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile della società *Gestore*. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d'anno, il canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto stesso, sulla base del numero dei mesi in cui il servizio è stato prestato dal *Gestore*.

Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero spettano al *Gestore*, il quale in cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.

Il corrispettivo annuo sarà sottoposto a conguaglio nei casi di riduzione dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida, come meglio specificato nel Piano Programma Organizzativo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto nel presente contratto ed i relativi aggiornamenti ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicurano allo stato l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio pubblico.

#### **Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo**

Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune al Gestore in rate uguali mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell'Ufficio competente. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010. Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell'Ente, verranno contabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della scadenza sopra fissata, la Società *Gestore* potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni al tasso bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall'Istituto di Credito con il quale la società intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l'Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia.

#### **Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo**

Il corrispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi dalla stipula del presente contratto. Successivamente verrà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività indici di fonte ISTAT Nazionale (FOI).

Ad integrazione di quanto specificato al punto 12 del Piano Programma organizzativo, si specifica che eventuali adeguamenti al costo di servizio andranno concordati tra le parti con cadenza biennale e solo in presenza di oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano sul costo di gestione del servizio in misura maggiore al 5%

In questo caso le parti potranno concordare un adeguamento dei prezzi. Tra le oggettive variazioni che consentono l'adeguamento dei prezzi è espressamente esclusa la modifica dei costi di gestione societaria della Sa.Pro.Di.R. s.p.a. o la necessità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.

### **Titolo III- Sistemi di verifica e controllo**

#### **Art. 18 - Titolarietà del controllo**

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Il controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune predispone annualmente, tramite l'Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.

#### **Art.19 - Obblighi contabili del Gestore**

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico , economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- documento di bilancio e budget;
- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espresse indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell'espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

#### **Art.20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio**

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

#### **Art. 21 - Organismo di controllo**

**Il Comune può istituire un'apposita commissione di controllo e coordinamento.**

**La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:**

- **determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;**
- **confronta, nell'ambito di tale programma di controllo, l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;**
- **identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso l'analisi e la valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore, redigendo rapporti di analisi;**

- analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di "customersatisfaction";
- formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;
- garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;
- avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.

#### **Art. 22 - Comitato tecnico per la gestione del contratto**

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da uno o più rappresentanti nominati paritariamente da ciascuna delle parti. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;ogni altra attività prevista espressamente dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

#### **Art. 23 - Riserve**

Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il Gestore può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo a quello nel quale si è verificato l'evento oggetto della riserva. Non esplicando il *Gestore* le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell'ultima fattura. E' tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal *Gestore*.

#### **Art. 24 - Cessione del contratto, cessione del credito**

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il *Gestore* intrattiene regolari rapporti commerciali.

### **Art. 25 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi**

Il Gestore osserva, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., in quanto ad esso applicabili. Il Gestore, nel caso di subappalti e affidamenti a terzi di forniture, servizi ed attività strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, potrà non applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 e s.m. qualora l'importo complessivo dei sub affidamenti sia inferiore al 30 % del valore complessivo dei contratti in essere. Nel computo del 30% va considerato anche il valore delle attività svolte dall'imprenditore socio privato di S.A.PRO.DI.R nell'ambito delle cd. "prestazioni accessorie" come definite dalla documentazione di gara.

Il Gestore comunica agli enti locali soci e al Comune l'elenco dei contratti stipulati relativi a forniture e servizi con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 26 – Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati**

Sono delegate alla S.A.PRO.DI.R. srl tutte le attività, compiti, servizi e funzioni relative al servizio di gestione del tributo/tariffa comunale sui rifiuti, rimanendo nella competenza del Comune la definizione delle modalità e criteri di ripartizione del tributo/tariffa tra gli utenti.

Il trasferimento delle funzioni avverrà previa sottoscrizione di apposito contratto di servizio/convenzione sottoscritto tra le parti. Sino alla sottoscrizione del citato contratto rimane invariata l'attuale modalità di gestione. Resta inteso che la modalità di ripartizione dei costi tra i singoli cittadini rimane in capo al singolo Comune, nel rispetto delle decisioni assunte dal Comune stesso.

### **Articolo 27 – Garanzie assicurative**

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

## **Art. 28 -Cauzione**

Il *Gestore*, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore del Comune, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% del corrispettivo contrattuale annuale. La cauzione può essere costituita, a scelta del *Gestore*, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato dal Comune a titolo di pegno a favore del Comune.

In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La polizza fideiussoria avrà durata di anni cinque a garanzia dello svolgimento del servizio, allo scadere la stessa potrà essere prorogata per il periodo di ulteriori cinque anni. Resta inteso sin d'ora che il mancato rinnovo della polizza non potrà costituire motivo di escussione. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri.

Il *Gestore* ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al *Gestore*.

La mancata osservanza da parte del *Gestore* dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del *Gestore* di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

## **Art. 29- Penali**

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati *dal Responsabile del Servizio Tecnico* saranno applicate penalità in misura variabile, tra 100 e 500 euro, secondo quanto stabilito negli atti di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

- mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o in parte dei territori comunali nei giorni stabiliti;
- mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti;
- mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito;
- il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto delle frequenze di ritiro come previsto e stabilito.

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.
- per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

### **Art. 30 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali**

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista entro 30 giorni non prorogabili dalla data dell'evento cui si riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.

Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione delle somme prelevate.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

### **Art. 31 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente**

Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il Gestore *deve* conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS, fatte salve eventuali modifiche normative sopravvenute.

### **Articolo 32 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto**

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

- a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata

superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente contratto di servizio.

### **Art. 33 -Tentativo di conciliazione e Foro competente**

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 22.

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite al foro di competenza.

Anche nell'ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

## **Titolo IV – Norme finali**

### **Art. 34 -Tutela Privacy**

Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della

stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

#### **Art. 35 - Spese e Tributi**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

#### **Art. 36 – Servizi complementari**

L'affidamento di eventuali servizi complementari saranno disciplinati da separate convenzioni.

#### **Art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.

A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto; a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o primo utilizzo; a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto , formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, **segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici** su n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine. Il presente contratto viene da me Segretario, letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono.

Per il Comune di Borgo Velino Arch. Aldo Langone

Per Saprodire Sig. Goordano De Luca

Il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Massenzi

**DOCUMENTO ALLEGATO CHE FA PARTE DEL CONTRATTO E REGOLANO LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO E' IL PIANO PROGRAMMA ORGANIZZATIVO.**